

NOTA SU ARTICOLI 17 E 18 DEL D.L. N.95 COME CONVERTITO NELLA LEGGE N.135 DEL 2012

7 settembre 2012

LE NUOVE PROVINCE

L'articolo 17 prevede, e ne disciplina la procedura, il **riordino delle Province** ad eccezione di quelle riguardanti le Città metropolitane che vengono soppresse, come stabilisce il successivo articolo 18. La finalità è quella di realizzare in tempi brevi una razionalizzazione e riduzione, mai promossa in epoca repubblicana, congiuntamente alla razionalizzazione dell'organizzazione delle strutture periferiche dello Stato. La procedura assicura un ampio coinvolgimento degli enti territoriali, ferma restando la competenza assegnata alla legge statale.

PROCEDURA

- Si stabilisce che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (6 luglio 2012) il Consiglio dei Ministri determina con apposita deliberazione, su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riordino delle province sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia, sulla base dei dati ISTAT.

Stabilisce inoltre che sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il capoluogo di regione, quelle il cui territorio confina solo con province di altre regioni e con una delle province di cui all'art. 18 (Città metropolitane) .

La deliberazione è stata adottata il 20 luglio dal Consiglio dei Ministri che ha fissato quali requisiti minimi: a) dimensione territoriale non inferiore a 2.500 km; b) popolazione residente non inferiore a 350 mila abitanti.

- Si stabilisce che i Consigli delle autonomie locali di ciascuna Regione a statuto ordinario, o in mancanza l'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali , **entro settanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione governativa (20 luglio- 2 ottobre)** approvano una ipotesi di riordino delle province ubicate nella Regione e **il giorno successivo** (3 ottobre) inviarla alla Regione. Questa a sua volta deve **entro i successivi venti giorni (23 ottobre)** trasmettere una proposta al Governo (che - sembrerebbe- non coincidere in toto con quella del Consiglio delle autonomie e - si ritiene- debba comunque necessariamente contenere nell'atto di trasmissione le ipotesi di riordino deliberate dai CAL). Se nessuna ipotesi di riordino è giunta alla Regione questa

procede comunque, **entro novantadue giorni (24 ottobre)** dalla pubblicazione della deliberazione governativa, a trasmettere una sua proposta di riordino.

La norma specifica poi che le proposte debbano tenere conto delle eventuali iniziative comunali di modifica delle circoscrizioni provinciali esistenti alla data della deliberazione governativa.

- Si prevede poi che **entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (15 ottobre)**- appare evidente che in sede di conversione del decreto allo spostamento del termine inizialmente previsto per la trasmissione della proposta regionale non è seguito un adeguamento del termine in esame) con “atto legislativo di iniziativa governativa” le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali. Il riordino avviene “con contestuale ridefinizione dell’ambito delle città metropolitane di cui all’art. 18 conseguenti alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell’art. 133 primo comma Cost. nonché del secondo comma dell’art. 18.

Infine, nel caso in cui al Governo non sia pervenuta entro i termini stabiliti la proposta regionale, il Governo, prima di adottare l’atto di iniziativa legislativa deve sentire la Conferenza Unificata sul “provvedimento legislativo” che si esprime –sembrerebbe- limitatamente al riordino delle province ubicate nelle regioni che non hanno trasmesso la proposta.

- Assume il ruolo di comune capoluogo delle province accorpate, il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino (la previsione fissa un criterio oggettivo, rimettendo comunque ai soli comuni capoluogo di provincia di concordare diversamente; pertanto la materia non sembra essere oggetto di trattazione né da parte dei CAL, né in sede di proposta regionale, ed eventuale accordo in difformità dal criterio oggettivo potrà essere trasmesso separatamente dai comuni capoluogo interessati).
- Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, ad eccezione delle province autonome di trento e bolzano, **entro sei mesi (gennaio 2013)** dall’entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti a tali principi che sono principi dell’ordinamento giuridico, nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

FUNZIONI

Si prevede che alle province siano attribuite **le funzioni fondamentali**, le **funzioni di indirizzo e coordinamento** ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del decreto cd. Salva Italia.

Per le restanti funzioni amministrative oggi esercitate dalle province si prevede che siano trasferite ai Comuni le funzioni conferite con legge dello Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale. Tali funzioni sono individuate con DPCM da adottare **entro sessanta giorni (6 settembre)**, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

Sulla base di tale individuazione con uno o più DPCM da adottarsi **entro centottanta giorni (gennaio 2013)** dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

CONSIDERAZIONI

Il quadro normativo così riassunto presenta due aspetti che meritano alcune valutazioni:

1. **Entrata in vigore del sistema provinciale riordinato** Non è del tutto esplicitato se in seguito all'adozione dell'atto legislativo di riordino delle province, il nuovo sistema istituzionale delle province entrerà effettivamente in vigore con il venir meno anche dei relativi organi, prima della loro scadenza naturale, come sarebbe necessario anche per evitare troppi commissariamenti. In senso favorevole ad un effettiva operatività, milita la previsione secondo cui all'esito della procedura di riordino le funzioni delle province sono quelle fondamentali come elencate dalla disposizione e pertanto l'intenzione del legislatore sembra essere quella di far entrare in vigore il sistema provinciale come riordinato con l'attribuzione delle relative funzioni alla scadenza dei termini di legge previsti con l'esercizio delle nuove funzioni da parte delle province come riordinate. L'assenza di una chiara disciplina su questo punto deriverebbe da quanto già previsto dall'articolo 23 del decreto cd. Salva Italia che stabilisce il termine del 31 dicembre per la nuova disciplina delle modalità di elezione degli organi provinciali che rimangono presidente e consiglio come espressione di secondo grado dei comuni, ma che prevede la

scadenza naturale per l'entrata in vigore del nuovo sistema a partire dal 2013. *(si ritiene che il governo abbia valutato opportuno non mettere una norma su questo aspetto in attesa della pronuncia della Corte costituzionale per evitare che l'articolo 17 possa essere a sua volta affetto di incostituzionalità. Va detto però che per quanto riguarda l'istituzione delle città metropolitane l'ostacolo sembra essere stato superato con la previsione della soppressione delle province a partire da 1 gennaio 2014)*

2. **Trasferimento delle funzioni provinciali nelle materie di competenza regionale.**

L'articolo in commento non dice nulla in ordine alle funzioni amministrative esercitate attualmente dalle province assegnate dalla legge regionale e non rientranti in materie rimesse alla competenza legislativa esclusiva statale. L'assenza di riferimenti deve far ritenere che rimane vigente quanto stabilito dall'articolo 23 del decreto Salva Italia che prevede che le regioni trasferiscono entro il 31 dicembre 2012 le funzioni conferite alle province ai comuni o siano mantenute dalle stesse, per assicurarne l'esercizio unitario. In mancanza è previsto l'intervento sostitutivo dello Stato. . *(si ritiene anche in questo caso che il governo abbia valutato opportuno non mettere una norma su questo aspetto in attesa della pronuncia della Corte costituzionale per evitare che l'articolo 17 possa essere a sua volta affetto di incostituzionalità)*

LE CITTÀ METROPOLITANE

L'articolo 18, come recita la rubrica, disciplina l'istituzione delle Città metropolitane e la soppressione delle province nel rispettivo territorio, dando attuazione al quadro costituzionale disciplinato dagli articoli 114 e 117.

Si prevede la soppressione delle province con la contestuale istituzione delle Città metropolitane, come individuate dalla legge n.42 del 2009, **dal 1 gennaio 2014** ovvero precedentemente alla data di cessazione o svolgimento del consiglio provinciale, o alla scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato qualora ciò avvenga entro il 31 dicembre 2013.

Il territorio della Città metropolitana coincide con il territorio della provincia soppressa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 133 della Costituzione.

Sono **organi della Città metropolitana** il sindaco e il consiglio metropolitano che durano in carica secondo quanto previsto dal tuel. Qualora il sindaco della città metropolitana sia di diritto il sindaco del comune capoluogo, non trovano applicazione le disposizioni relative allo scioglimento del consiglio e in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni sono esercitate dal vicesindaco sino all'elezione del nuovo sindaco.

Si prevede l'istituzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, di una Conferenza metropolitana di cui fanno parte i sindaci dei comuni dell'area nonché il

presidente della provincia con il compito di elaborare e deliberare lo statuto **entro il novantesimo giorno** antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario ove anteriore al 2014 ovvero in caso di scadenza successiva al 1 gennaio 2014 entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione è adottata a maggioranza dei due terzi e con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo della provincia e del presidente della provincia.

In caso di mancata approvazione dello statuto, comunque il sindaco del comune capoluogo è di diritto sindaco metropolitano sino all'approvazione dello statuto definitivo.

Lo statuto può stabilire che **il sindaco metropolitano** sia di diritto il sindaco del comune capoluogo, sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia; sia eletto a suffragio universale e diretto.

Il consiglio metropolitano è composto da: 16 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti (Roma, Milano, Napoli); 12 con popolazione superiore a 800 mila (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Venezia); 10 nelle altre (Reggio Calabria).

I componenti sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comuni del territorio metropolitano da un collegio formato dai medesimi e può avvenire secondo le modalità stabilite per l'elezione provinciale e secondo il sistema a suffragio universale e diretto ed ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o contestualmente.

Inoltre, lo statuto metropolitano può prevedere su proposta del comune capoluogo deliberata a maggioranza dei due terzi del consiglio comunale l'articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni. In tal caso sulla proposta di statuto previo parere regionale è indetto referendum fra tutti i cittadini della città metropolitana.

Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto.

Lo statuto disciplina: l'organizzazione interna, le modalità di assunzione delle decisioni e di funzionamento degli organi; le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territori; i rapporti fra i comuni e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità secondo cui la città metropolitana può conferire ai comuni o alle loro forme associative proprie funzioni e risorse; le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento di risorse; le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città.

La città metropolitana è titolare delle proprie funzioni fondamentali e delle funzioni fondamentali assegnate alle province.

E' assegnato il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa a cui succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato il DPCM di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n.68 del 2011.

CONSIDERAZIONI

Anche in relazione a questa disposizione in sede di conversione sono state apportate alcune modifiche che hanno reso la norma problematica in ordine ad alcuni aspetti.

In relazione al procedimento, in caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio da parte della Conferenza metropolitana, pur essendo prevista la coincidenza di diritto fra sindaco del comune capoluogo e sindaco metropolitano **non è chiaro quale sistema elettorale si applica per l'elezione del consiglio metropolitano** essenziale per la funzionalità dell'ente e per l'adozione dello stesso statuto (*in via interpretativa si potrebbe ritenere che trovi applicazione il sistema di secondo grado secondo le modalità previste per le province*). Inoltre, la norma sembra contenere alcune chiare aporie, laddove fa solo riferimento all'elezione di secondo grado secondo il sistema elettorale delle province per l'elezione del consiglio metropolitano, solo nel caso di sindaco metropolitano eletto e non anche in caso di coincidenza con sindaco comune capoluogo.

Per quanto riguarda **le funzioni**, si sottolineano due aspetti:

non è specificato se alle città metropolitane spettano le funzioni provinciali non fondamentali rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 17; così come non si dice nulla sulle funzioni provinciali disciplinate dalla legge regionale. *Sarebbe a tal proposito logico, considerato anche che la città metropolitana subentra in tutti i rapporti della provincia soppressa, che tutte le funzioni provinciali (come peraltro da noi richiesto) siano assegnate alla città metropolitana e semmai successivamente si definiscano accordi diversi con i comuni del territorio.*

Art. 17.

((Riordino delle province e loro funzioni))

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, **((tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino))** sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **((il riordino delle province sulla base di requisiti minimi))**, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18, comma 1.

((3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuita' territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2)).

((4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle citta' metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'[articolo 133, primo comma, della Costituzione](#) nonche' del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o piu' proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo e' assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime)).

((4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune gia' capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino)).

5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonche' principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente

articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'[articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito nella [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'[articolo 118, comma primo, della Costituzione](#), e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata [legge n. 214 del 2011](#), sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'[articolo 117, comma secondo, della Costituzione](#).

7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

((8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'[articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), e successive modificazioni)).

9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

10. All'esito della procedura di **((riordino))**, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera p\), della Costituzione](#):

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

((b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado)).

11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'[articolo 118 della Costituzione](#).

12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'[articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito nella [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).

13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

((13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità previste dal medesimo comma 7.

13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio").

Art. 18.

Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle province
del relativo territorio

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative citta' metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e successive modificazioni.

2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando **((il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla citta' metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa))** ai sensi dell'[articolo 133, primo comma, della Costituzione](#). Le citta' metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilita' interno attribuiti alle province soppresse.

((2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, e' indetto un referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum e' senza quorum di validita' se il parere della regione e' favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validita' e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum e' favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformita' con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione)).

3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#). Se il sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della citta' metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano piu' anziano.

((3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonche' il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della citta' metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e' adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.

3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto definitivo della citta' metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui al comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013).

4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'((articolo 51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:))

a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) sia eletto secondo le modalita' stabilite per l'elezione del presidente della provincia;

c) ((nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis,)) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla [legge 8 marzo 1951, n. 122](#), e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il consiglio metropolitano e' composto da:

a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;

c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.

((6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della citta' metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione e' effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalita' stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla [legge 8 marzo 1951, n. 122](#), e' da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della citta' metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento)).

7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:

a) le funzioni fondamentali delle province;

b) le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonche' organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

3) mobilita' e viabilita';

4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

((7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'[articolo 118 della Costituzione](#))).

8. Alla citta' metropolitana spettano:

a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna citta' metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#); il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

9. *(Lo statuto definitivo della citta' metropolitana e' adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:))*

a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

((c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalita' con le quali la citta' metropolitana puo' conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento));

((d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti parte della citta' metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento));

e) puo' regolare le modalita' in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la citta' metropolitana.

10. La titolarita' delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e vicesindaco e' a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni *((relative ai comuni))* di cui al citato testo unico di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#), e successive modificazioni, ed all'[articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

((11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle citta' metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza di cui al [primo comma dell'articolo 118 della Costituzione](#))).